

**ELENCO COMUNI RICOMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO** (art. 2. L.R. n. 23/1996)

ALTIVOLE  
 ARCADE  
 ASOLO  
 BREDA DI PIAVE  
 CAERANO DI SAN MARCO  
 CARBONERA  
**CASALE SUL SILE\*\***  
**CASIER\*\***  
 CASTELFRANCO VENETO  
 CASTELLO DI GODEGO  
 CESSALTO  
 CHIARANO  
 CIMADOLMO  
 CODOGNÈ  
 COLLE UMBERTO  
 CONEGLIANO  
 CORNUDA  
**CROCETTA DEL MONTELLO\***  
 FARRA DI SOLIGO  
 FONTANELLE  
 FONTE  
 GAIARINE  
**GIAVERA DEL MONTELLO\***  
 GODEGA SANT'URBANO  
 GORGO AL MONTICANO  
**ISTRANA\*\***  
 LORIA  
 MANSUÈ  
 MARENO DI PIAVE  
 MASER  
 MASERADA SUL PIAVE  
 MEDUNA DI LIVENZA  
 MOGLIANO VENETO  
 MONASTIER  
**MONTEBELLUNA\***  
**MORGANO\*\***  
 MORIAGO DELLA BATTAGLIA  
 MOTTA DI LIVENZA  
**NERVESÀ DELLA BATTAGLIA\***

ODERZO  
 ORMELLE  
 ORSAGO  
 PAESE  
 PEDEROBBA  
 PIEVE DI SOLIGO  
 PONTE DI PIAVE  
 PONZANO VENETO  
 PORTOBUFFOLÈ  
 POVEGLIANO  
 PREGANZIOL  
**QUINTO DI TREVISO\*\***  
 RESANA  
 REFRONTOLO  
 RIESE PIO X  
**RONCADE\*\***  
 SALGAREDA  
 SAN BIAGIO DI CALLALTA  
 SAN FIOR  
 SAN PIETRO DI FELETTO  
 SAN POLO DI PIAVE  
 SAN VENDEMIANO  
 SAN ZENONE DEGLI EZZELINI  
 SANTA LUCIA DI PIAVE  
 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA  
**SILEA\*\***  
 SPRESIANO  
 SUSEGANA  
 TREVIGNANO  
**TREVISO\*\***  
 VALDOBBIADENE  
 VAZZOLA  
**VEDELAGO\*\***  
 VIDOR  
 VILLORBA  
**VOLPAGO DEL MONTELLO\***  
 ZENSON DI PIAVE  
 ZERO BRANCO

**ELENCO COMUNI RICOMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DELLA UNIONE MONTANA DEL GRAPPA** (art. 2. L.R. n. 23/1996)

BORSO DEL GRAPPA	MONFUMO
CASTELCUCCO	PIEVE DEL GRAPPA
CAVASO DEL TOMBA	POSSAGNO

**ELENCO COMUNI RICOMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DELLA UNIONE MONTANA DELLE PREALPI TREVIGIANE** (art. 2. L.R. n. 23/1996)

CAPPELLA MAGGIORE	MIANE
CISON DI VALMARINO	REVINE LAGO
CORDIGNANO	SARMEDE
FOLLINA	TARZO
FREGONA	VITTORIO VENETO

**ELENCO COMUNI RICOMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DELLA UNIONE MONTANA FELTRINA** (art. 2. L.R. n. 23/1996)

SEGUSINO

\* Vedi disposizioni Zona Montello di cui ai punti 5, 6 e 7

\*\* Per i Comuni così contraddistinti, nelle aree di competenza dell'Ente Parco del Sile, la raccolta risulta vietata, come indicato dal sito Regionale <https://www.regione.veneto.it/web/economia-e-sviluppo-montano/raccolta-funghi>



PROVINCIA DI TREVISO

**SETTORE**  
**Protezione Civile**  
**Polizia Provinciale**  
**Attività Produttive**

Via Cal di Breda, 116 - 31100 TREVISO

info: **Ufficio Attività Produttive**  
 progeco@provincia.treviso.it

tel. 0422 656478    sreghini@provincia.treviso.it  
 tel. 0422 656618    ptolomio@provincia.treviso.it



PROVINCIA DI TREVISO

# Raccolta dei funghi in provincia di Treviso

con elenco aggiornato  
 dei Comuni

DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2021



## DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA FUNGHI ANNO 2021 NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TREVISO (vedasi elenco Comuni)

### GLI ELENCHI DEI COMUNI SOPRA RIPORTATI, SOSTITUISCONO QUELLI RIPORTATI NEL PRECEDENTE VOLANTINO A SFONDO ROSSO

#### [PIANURA]

**1.** La raccolta dei funghi è subordinata al possesso del TITOLO PER LA RACCOLTA (PERMESSO), accompagnato da un documento di identità in corso di validità. Il possesso del permesso non esonera il raccogliitore dal rispetto dei diritti di terzi, restando salva la facoltà del proprietario o di chi abbia il godimento del fondo di escludere l'accesso ai cercatori di funghi.

**2.** Sono esentati dal permesso e possono quindi raccogliere i funghi con il solo documento di identità i residenti in provincia di Treviso nonché, anche se non residenti, i soggetti portatori di handicap. Sono altresì esentati i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari.

Sono altresì esentati dal permesso e dalle limitazioni delle giornate di raccolta: i proprietari di terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro famigliari (art. 2 DGR 739/2012).

**3.** Per i non residenti il TITOLO PER LA RACCOLTA ha validità annuale e, pertanto, di 365 giorni dalla data del pagamento ed è rappresentato dalla ricevuta di versamento di un contributo di € 5,00 (cinque), da effettuarsi:

con bonifico a UNICREDIT S.p.A. - P.zza Aldo Moro 3 - Treviso  
IBAN: IT02A0200812011000040435241 Swift: UNCRITM1A11  
(per bonifici dall'estero) intestato a "Amministrazione Provinciale di Treviso - Servizio Tesoreria"  
specificando come causale: **"Titolo per la raccolta funghi anno 2021"**.

**4.** Le giornate nelle quali è consentita la raccolta sono il martedì, venerdì, domenica e tutte le festività infrasettimanali.

#### [MONTELLO]

**5.** I proprietari, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari possono raccogliere funghi all'interno del fondo in proprietà/conduzione senza alcun permesso, senza limitazione di peso e in qualsiasi giorno della settimana. All'interno dei fondi privati la raccolta è vietata a tutti gli altri raccoglitori, fatta eccezione per

quelli specificatamente autorizzati dal proprietario o conduttore.

Il divieto potrà essere manifestato in ogni forma idonea a portare inequivocabilmente a conoscenza di terzi tale volontà, ivi compresa l'apposizione lungo i confini di adeguata tabellazione recante tale divieto.

**6.** I residenti dei 5 Comuni (Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Volpago del Montello) compresi nell'area del Montello potranno raccogliere funghi in tutta l'area nei giorni di martedì e venerdì di ogni settimana, previo versamento di un contributo di € 5,00 a titolo di permesso giornaliero o di € 25,00 a titolo di permesso annuale (valido per 365 giorni dalla data del pagamento, salvo i divieti di cui all'art. 5 della L.R. 23/1996 o nei fondi privati ove vi sia espressa manifestazione di divieto di raccolta da parte dei proprietari. Il contributo per il permesso giornaliero o annuale dovrà essere versato all'Amministrazione Provinciale di Treviso - Servizio Tesoreria con le modalità indicate al precedente punto 3, specificando in causale "Titolo raccolta funghi Montello anno 2021". Indicando il giorno di raccolta se trattasi di permesso giornaliero.

**7.** In tutta l'area del Montello, salvo che per le categorie di persone indicate nei due punti precedenti e per i soggetti portatori di handicap (che sono anche esentati dal pagamento), la raccolta dei funghi è vietata.

#### [REGOLE VALIDE IN ENTRAMBE LE ZONE]

**8.** La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a kg. 3, di cui non più di kg. 1 delle seguenti specie:

AGROCYBE AEGERITA (*Pioppini*)

AMANITA CAESAREA (*Ovoli*)

BOLETUS gruppo edulis (*Porcini*)

CALOCYBE GAMBOSA (*Tricholoma Georgii*) (*Fungo di S. Giorgio*)

CANTHARELLUS CIBARIUS (*Finferlo, gallinaccio*)

CANTHARELLUS LUTESCENS (*Finferla*)

CLITOPILUS PRUNULUS (*Prugnolo*)

CLITOCYB GEOTROPA

CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES (*Trombetta da morto*)

MACROLEPIOTA PROCERA e simili (*Mazza di tamburo*)

MORCHELLA tutte le specie compresi i generi *Mitrophora* e *Verpa* (*Spugnola*)

POLYPORUS poes caprae

TRICHOLOMA gruppo terreum (*Morette*)

RUSSULA VIRESCENS (*Verdone*)

**9.** La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne. Nella raccolta è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo (fungo) deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie. È fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi all'atto della raccolta, di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati, atti a consentire la dispersione delle spore.

**10.** La raccolta di funghi è vietata, salvo diverse disposizioni del competente organismo di gestione, nelle riserve naturali e nelle zone a parco (vedi sopra l'elenco dei comuni contrassegnati da \*\*). È vietato inoltre raccogliere funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 metri dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.

#### RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI DEL TERRITORIO DI COMPETENZA:

- **UNIONE MONTANA DEL GRAPPA**

Via Molinetto, 17 Pieve del Grappa - tel. 0423\_53036

- **UNIONE MONTANA DELLE PREALPI TREVIGIANE**

Via Vittorio Emanuele II, 67 - Vittorio Veneto - tel. 0438\_554788

- **UNIONE MONTANA FELTRINA**

Viale Carlo Rizzarda, 21 - Feltre - tel. 0439\_302671

Per tutto quanto non specificato nel presente avviso si rimanda alle disposizioni di cui alla specifica normativa di riferimento:

- Legge Regionale n. 23 del 19 agosto 1996 e successive modifiche;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto, n. 739 del 2 maggio 2012;
- Decreto del Presidente della Provincia di Treviso, n. 38 del 2 aprile 2021